


CGIL



ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONTITOLARITÀ

(art. 26, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

TRA

Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Centro Confederale Nazionale (di seguito anche denominata brevemente "CGIL Nazionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Maurizio Landini, con sede a Roma in Corso d'Italia n. 25, C.F. 80163950589, PEC segreteriagenerale@pec.cgil.it;

FILCAMS - Federazione Lavoratori del Commercio (anche denominato FILCAMS e/o, al singolare o al plurale, unitamente alle altre Federazioni o Sindacati di categoria, "Centro regolatore nazionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig.ra Maria Grazia Gabrielli, con sede in Roma, Via L. Serra 31, codice fiscale 80185530583, PEC nazionale@pec.Filcams.it;

FILCTEM - Federazione Lavoratori Chimici, Tessili e dell'Energia (anche denominato FILCTEM e/o, al singolare o al plurale, unitamente alle altre Federazioni o Sindacati di categoria, "Centro regolatore nazionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Marco Falcinelli, con sede in Roma, Via Piemonte 32, codice fiscale 97337120584, PEC amministrazionefilctem@pec.it;

FILLEA - Federazione Lavoratori Edili e del Legno (anche

denominato FILLEA e/o, al singolare o al plurale, unitamente alle altre Federazioni o Sindacati di categoria, "Centro regolatore nazionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Alessandro Genovesi, con sede in Roma, Via G. B. Morgagni 27, codice fiscale 80205310586, PEC fillea_nazionale@pec.it;

FILT - Federazione Lavoratori dei Trasporti (anche denominato FILT e/o, al singolare o al plurale, unitamente alle altre Federazioni o Sindacati di categoria, "Centro regolatore nazionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Stefano Malorgio, con sede in Roma, Via G. B. Morgagni 27, codice fiscale 97001040589, PEC filtcgil.segreteria@postecert.it;

FIOM - Federazione Lavoratori Metalmeccanici (anche denominato FIOM e/o, al singolare o al plurale, unitamente alle altre Federazioni o Sindacati di categoria, "Centro regolatore nazionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. ra Francesca Re David, con sede in Roma, Corso Trieste 36, codice fiscale 80184210583, PEC fiomcgilnazionale@pec.it;

FLC - Federazione Lavoratori della Conoscenza (anche denominato FLC e/o, al singolare o al plurale, unitamente alle altre Federazioni o Sindacati di categoria, "Centro regolatore nazionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Francesco Sinopoli, con sede in Roma, Via L. Serra 31, codice fiscale 97339440584, PEC organizzazione@pec.flcgil.it

FP - Federazione Lavoratori del Pubblico Impiego (anche denominato FP e/o, al singolare o al plurale, unitamente alle altre Federazioni o Sindacati di categoria, "Centro regolatore nazionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig.ra Serena Sorrentino, con sede in Roma, Via L. Serra 31, codice fiscale 97006090589, PEC organizzazione@pec.fpcgil.net;

FISAC - Federazione Lavoratori Banche, Assicurazioni e Credito (anche denominato FISAC e/o, al singolare o al plurale, unitamente alle altre Federazioni o Sindacati di categoria, "Centro regolatore nazionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Giuliano Calcagni, con sede in Roma, Via Vicenza 5, codice fiscale 97029370588, PEC fisac.cgil@pec.it;

FLAI - Federazione Lavoratori dell'AgroIndustria (anche denominato FLAI e/o, al singolare o al plurale, unitamente alle altre Federazioni o Sindacati di categoria, "Centro regolatore nazionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Giovanni Mininni, con sede in Roma, Via L. Serra 31, codice fiscale 97058230588, PEC flaicgil@pec.it;

NIDIL - Federazione delle nuove identità di lavoro (anche denominato NIDIL e/o, al singolare o al plurale, unitamente alle altre Federazioni o Sindacati di categoria, "Centro regolatore nazionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Andrea Borghesi, con sede in Roma, Via dei Frentani 4/A, codice fiscale 97268000589, PEC nidil@nidil.cgil.it;

SLC - Federazione Lavoratori della Comunicazione (anche denominato SLC e/o, al singolare o al plurale, unitamente alle altre Federazioni o Sindacati di categoria, "Centro regolatore nazionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Fabrizio Solari, con sede in Roma, Piazza Sallustio 24, codice fiscale 97015090588, PEC segreteria nazionale@slccgil.telecompost.it;

SPI - Federazione Pensionati (anche denominato SPI e/o, al singolare o al plurale, unitamente alle altre Federazioni o Sindacati di categoria, "Centro regolatore nazionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Ivan Pedretti con

sede in Roma, Via dei Frentani 4/A, codice fiscale 80186730588, PEC spi.cgil.nazionale@pec.it;

CGIL ABG (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig.na Cristina Maserà, con sede in Bolzano, Via Roma n. 79, codice fiscale 80004440212, PEC segreteriaacgil-agv@pecgil.it;

CGIL ABRUZZO MOLISE (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Carmine Ranieri, con sede in Pescara, Via Benedetto Croce n. 108, codice fiscale 80015880687, PEC pec_ammreg_abruzzo@cert.abruzzo.cgil.it,

CGIL BASILICATA (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Angelo Summa, con sede in Potenza, Via Bertazzoni n. 86, codice fiscale 80004510766, PEC cgilregionalebasilicata@pec.it,

CGIL CALABRIA (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Angelo Sposato, con sede in Catanzaro, Via Massara n. 22, codice fiscale 80007800792, PEC info@pec.cgilcalabria.it,

CGIL CAMPANIA (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario

Generale pro tempore Sig. Nicola Ricci, con sede in Napoli, Via Toledo n. 353, codice fiscale 80016940639, PEC cgilcampania@pec.it,

CGIL EMILIA ROMAGNA (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Luigi Giove, con sede in Bologna, Via Guglielmo Marconi n. 69, codice fiscale 80061230373, PEC pec.er.cgil@pec.er.cgil.it,

CGIL FRIULI VENEZIA GIULIA (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Villiam Pezzetta, con sede in Trieste, via Vidali n. 1, codice fiscale 80016080329, PEC segreteria@pec.cgilregionale-fvg.it,

CGIL LIGURIA (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Federico Vesigna, con sede in Genova, via San Giovanni d'Arce n. 6, codice fiscale 80029470103, PEC cgil.liguria@pec.it,

CGIL LOMBARDIA (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig.ra Elena Rossella Lattuada, con sede in Milano, via Palmanova n. 22, codice fiscale 94554190150, PEC cgil.lombardia@pecgil.it,

CGIL PUGLIA (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale"

e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Giuseppe Gesmundo, con sede in Bari, via Vincenzo Calace n. 4, codice fiscale 80030250726, PEC cgilpuglia@pec.it,

CGIL SARDA (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Michele Carrus, con sede in Cagliari, via Monastir n. 35, codice fiscale 8003460922, PEC cgilsarda@pec.it,

CGIL MARCHE (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig.ra Daniela Barbaresi, con sede in Ancona, via I Maggio n. 142/A, codice fiscale 93021420422, PEC cgil.marche@pec.it,

CGIL VALLE D'AOSTA (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig.ra Vilma Gaillard, con sede in Torino, via Lino Binel n. 24, codice fiscale 80007460076, PEC segretariocgilvda@pec.it,

CGIL SICILIA (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Michele Pagliaro, con sede in Palermo, via Ercole Bernabei n. 22, codice fiscale 80019300823, PEC organizzazione@pec.cgilsicilia.it,

CGIL PIEMONTE (di seguito collettivamente indicata, unitamente

alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Pier Massimo Pozzi, con sede in Torino, via Carlo pedrotti 5, codice fiscale 80086160019, PEC cgiltorino@pec.it

CGIL DI ROMA E DEL LAZIO (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Michele Azzola, con sede in Roma, via Buonarroti n. 51, codice fiscale 80245670585, PEC cgilromalazio@legalmail.it,

CGIL TOSCANA (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig.ra Dalila Angelini, con sede in Firenze, via Pier Capponi n. 7, codice fiscale 80017270481, PEC segreteria.cgiltoscana@pecgil.it,

CGIL TRENINO (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Franco Ianeselli , con sede in Trento, via dei Muredei n. 8 , codice fiscale 80016180228, PEC segreteria.cgil@pec.cgil.tn.it

CGIL UMBRIA (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale "CGIL Regionale" e/o "Centro regolatore regionale"), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Vincenzo Sgalla, con sede in Perugia, via del Bellocchio n. 28, codice fiscale 80050030545, PEC cgilpuglia@pec.it,

CGIL VENETO (di seguito collettivamente indicata, unitamente alle altre CGIL regionali, al singolare o al plurale “CGIL Regionale” e/o “Centro regolatore regionale”), in persona del suo Segretario Generale pro tempore Sig. Christian Ferrari, con sede in Mestre, via Peschiera n. 7-9, codice fiscale 82004320279, PEC cgilveneto@pec.it,

PREMESSO CHE

A. il 25 maggio 2018 è divenuto efficace, in tutto il territorio dell’Unione Europea, il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito RGPD) il quale, proteggendo i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali (art. 1, par. 2), stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati (art. 1, par. 1);

B. CGIL è un sindacato confederale di lavoratori e pensionati che riveste il ruolo di titolare del trattamento dei dati degli iscritti, dei lavoratori, dei pensionati, dei fornitori, dei dipendenti e, in genere, dei soggetti che hanno contatti regolari con la predetta organizzazione sindacale;

C. la predetta Confederazione opera su tutto il territorio italiano attraverso diverse strutture: CGIL Centro Confederale Nazionale, Federazioni e Sindacati nazionali, anche Pensionati (SPI), di categoria, CGIL Regionali, Federazioni e Sindacati regionali, anche Pensionati (SPI), di categoria, Camere del Lavoro Territoriali, Federazioni e Sindacati territoriali, anche Pensionati (SPI) di categoria.

D. tutte le predette strutture confederali determinano

congiuntamente, attraverso gli organi rappresentativi previsti dallo Statuto CGIL, le finalità (che comunque sono sempre dirette alla tutela sindacale dell'iscritto) e i mezzi del trattamento dei dati trattati dalle stesse, fermo restando che, anche laddove ciascuna determini i mezzi di uno specifico trattamento svolto, a mero titolo esemplificativo, a livello territoriale, quest'ultimo ha ad oggetto dati personali che si riferiscono a interessati la cui raccolta è avvenuta per il perseguimento delle comuni finalità sindacali determinate dall'intera Confederazione;

E. le predette considerazioni comportano l'esistenza di un evidente rapporto di contitolarità tra le strutture menzionate che, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE n. 679/2016 comporta la necessità di concludere un "accordo di contitolarità" (di seguito denominato "Accordo") finalizzato a determinare le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi che il RGDP pone a capo dei titolari del trattamento;

F. alla luce del numero particolarmente elevato dei contitolari del trattamento della Confederazione, l'art. 26, ultimo comma, dello Statuto Confederale, nella versione approvata dal Congresso CGIL del 24 gennaio 2019, prevede che l'Accordo di contitolarità sia adottato dai Centri Regolatori (che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto stesso sono la CGIL Nazionale, le Federazioni di categoria nazionali, le CGIL Regionali e lo SPI), i quali sottoscrivono l'Accordo per sé stessi e per le strutture territoriali di competenza;

G. alla luce della particolare complessità dell'organizzazione della Confederazione i Centri Regolatori che intervengono nel presente atto ritengono opportuno che le linee guida generali per il rispetto dei principi applicabili al trattamento ai sensi dell'art. 5 del RGPD e dei principi di liceità dei trattamenti di dati svolti nella Confederazione ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del RGPD siano

determinate dalla CGIL Nazionale, fermo restando la possibilità per gli altri Centri Regolatori di determinare specifiche linee guida per i trattamenti che riguardano il loro campo di competenza categoriale e/o territoriale (*infra*, articolo 2);

H. alla luce della particolare complessità dell'organizzazione Confederale, e dell'ingente numero di strutture congressuali territoriali presso le quali il singolo lavoratore e/o pensionato può presentare domanda di iscrizione alla Confederazione, e considerando le modalità di funzionamento del sistema informativo della CGIL, i centri regolatori ritengono opportuno prevedere che debba essere la CGIL Nazionale a determinare, sulla base della consulenza del Responsabile della Protezione dei Dati, il testo dell'informativa da rendere agli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD e il testo dei consensi da sottoporre agli interessati stessi, eventualmente modificabile ogni anno alla luce di eventuali sopravvenienze normative, comprese eventuali indicazioni provenienti dal Comitato Europeo o dalle autorità di controllo, o comunque alla luce di eventuali modifiche nei trattamenti di dati svolti dall'organizzazione sindacale; del pari gli stessi sottoscrittori del presente Accordo ritengono che debba essere la medesima CGIL Nazionale a determinare le modalità per fornire le predette informazioni, per acquisire il consenso e per garantire la conservazione della relativa documentazione probatoria (*infra*, articolo 3);

I. i medesimi Centri Regolatori ritengono opportuno che ciascun contitolare del trattamento mantenga l'autonomia di poter procedere a specifici trattamenti dei dati necessari finalizzati al perseguimento di specifici scopi sindacali categoriali o territoriali, nel quale caso il responsabile della determinazione delle informazioni da rendere all'interessato, dell'eventuale consenso

che sia necessario richiederli e, comunque, delle modalità per procedere in tal senso sarà il singolo contitolare che vi procede, se pur nel rispetto delle linee guida eventualmente determinate ai sensi dell'articolo 2 (*infra*, articolo 3);

J. alla luce dell'ingente numero di soggetti autorizzati che svolgono i trattamenti di dati personali nella Confederazione, e del fatto che gli stessi soggetti procedono al trattamento dei dati di diversi contitolari, le parti sottoscrittrici ritengono opportuno che ciascun Centro Regolatore determini le modalità per l'autorizzazione al trattamento e per la formazione dei soggetti autorizzati sottoposti al proprio potere direzionale, fermo restando l'opportunità, anche allo scopo di garantire l'omogeneità della formazione su base territoriale e, soprattutto, per garantire l'effettiva erogazione di tale formazione, che quest'ultima venga effettivamente diretta e/o erogata dai singoli Centri Regolatori regionali (*infra*, articolo 4);

K. gli stessi sottoscrittori del presente Accordo, inoltre, ritengono opportuno che ciascun Centro Regolatore regionale, così come ciascuna Camera del Lavoro, che spesso sono i soggetti che governano i sistemi informativi svolti su base territoriale o comunque governano e/o dirigono l'attività dei singoli soggetti autorizzati, siano dotati di un potere sostitutivo nell'autorizzazione e nelle istruzioni dei singoli soggetti autorizzati (*infra*, articolo 4);

L. i contitolari, come consentito dall'art. 26 del RGPD, ritengono opportuno individuare nel Responsabile della Protezione dei Dati il punto di contatto degli interessati, il quale potrà provvedere direttamente al riscontro oppure individuare la struttura competente per il riscontro stesso e, comunque, ritengono, anche in considerazione del (breve, alla luce della struttura confederale) lasso di tempo concesso per il riscontro dall'art. 12 RGPD, che la

singola struttura individuata dal RPD e/o al quale l'interessato ha esercitato i suoi diritti debba provvedere direttamente al riscontro all'interessato, fermo restando la necessità di trasmettere l'istanza all'eventuale struttura che procede ad uno specifico trattamento dei dati (*infra*, articolo 5);

M. alla luce dell'elevato numero di contitolari che procedono al trattamento nel contesto della Confederazione, i sottoscrittori del presente Accordo ritengono opportuno che la designazione del responsabile del trattamento venga formalizzata dal contitolare che procede alla conclusione del contratto che comporta l'esternalizzazione del servizio, fermo restando che laddove venga conferito a terze parti il trattamento di dati svolti in ambito territoriale più elevato di quello di competenza del singolo contitolare (es. trattamento che riguarda dati in contitolarità tra diverse Categorie, o in contitolarità a diverse Camere del Lavoro), è senz'altro più opportuno che il Responsabile venga designato dalla struttura territoriale più elevata (es. la Camera del Lavoro laddove venga esternalizzato un trattamento di più Categorie territoriali, il centro regolatore regionale laddove venga esternalizzato un trattamento di dati svolto da più Camere del lavoro o da più Categorie regionali, la CGIL Nazionale laddove venga esternalizzato un trattamento di dati svolto da più CGIL Regionali e/o da più Federazioni e/o Sindacati Nazionali di Categoria); ovviamente la stipula degli atti contrattuali che legittimano il trasferimento dei dati in territorio extra EEU o presso organismi internazionali, così come le attività di sorveglianza e il potere di revoca della designazione, dovranno essere di competenza, alla luce del rapporto diretto e/o comunque della conoscenza dello specifico trattamento, dello specifico Responsabile designato, delle ragioni e delle modalità

dell'esternalizzazione, dello stesso contitolare che procede o che può procedere alla designazione del Responsabile (*infra*, articolo 6);

N. nel contempo anche la valutazione di impatto e l'eventuale consultazione preventiva, per i trattamenti di dati svolti dalla Confederazione nel suo complesso, dovranno essere svolti dalla CGIL Nazionale, restando tuttavia di competenza degli altri centri regolatori i trattamenti svolti a livello categoriale o territoriale (*infra*, articolo 7);

O. fermo restando la necessità che ciascun Centro Regolatore, nazionale e regionale, istituisca, conservi e mantenga il Registro delle Attività di Trattamento previsto dall'art. 30 del RGPD, si ritiene opportuno, anche alla luce del potere di controllo attribuito ai Centri Regolatori sia, in generale, dallo Statuto CGIL sia, in particolare, dal presente Accordo, che i Registri delle singole strutture congressuali territoriali vengano accentrati al Centro Regolatore superiore il quale, ovviamente, lo terrà a disposizione della strutture territoriali (*infra*, articolo 8);

P. anche relativamente agli obblighi di notifica, comunicazione e tenuta di un Registro finalizzato a documentare le violazioni dei dati e le successive attività svolte (denominato Registro delle violazioni), i contitolari ritengono opportuno che siano stabilite delle linee guida nazionali, fermo restando la possibilità di ciascun Centro Regolatore di individuare specifiche modalità di attuazione delle predette linee guida che tengano conto delle particolarità della propria realtà categoriale o territoriale; in ogni caso, così come per il Registro delle Attività di trattamento (v. precedente lett. O), i contitolari ritengono opportuno che le attività di notifica, di comunicazione e di documentazione vengano accentrati a livello regionale, fermo restando che l'atto notificatorio e/o

comunicatorio potrà essere sottoscritto da chi sia dotato del relativo potere, anche su base territoriale (quindi dal segretario generale, dal segretario organizzativo, dall'amministratore della struttura e/o dall'amministratore di sistema) e/o del livello superiore della Categoria di riferimento (*infra*, articolo 9);

Q. alla luce della necessità di garantire un sistema di sicurezza dei dati omogeneo, i contitolari ritengono opportuno che la CGIL Nazionale proceda all'individuazione di linee guida da rispettare da tutte le strutture della confederazione, fermo restando il potere di ciascun Centro Regolatore, nazionale e regionale, di implementare dette misure di sicurezza alla luce delle particolarità dei rispettivi trattamenti e delle particolarità della propria organizzazione, anche informativa, categoriale o territoriali; in ogni caso i contitolari ai quali si applica il presente Accordo ritengono opportuno che, a livello regionale, venga applicato un sistema di sicurezza organizzativa e tecnica omogenea, per cui ritengono opportuno conferire alle CGIL Regionali il compito di implementare le linee guida nazionale su tutto il territorio della regione (*infra*, articolo 10);

R. l'articolo 37, lett. c), del RGPD prevede l'obbligatorietà, per i titolari le cui attività principali consistono in trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati, di designare un Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito, RPD);

S. siccome le attività della CGIL coinvolgono il trattamento di dati idonei a rivelare, tra le altre, l'appartenenza sindacale di un numero particolarmente rilevante di interessati su tutto il territorio nazionale, la CGIL medesima è senz'altro tenuta alla designazione del RPD che, sulla base del combinato disposto delle disposizioni di cui al RGPD e dello Statuto, deve essere nominato dai singoli Centri Regolatori e, quindi, ai sensi dell'art. 37 RGPD

dal Centro Confederale, ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. f) dello Statuto, dalle singole Federazioni e Sindacati Nazionali di Categorie -compreso lo SPI- e, ai sensi dell'art. 11, comma 8, lett. f), dalle CGIL Regionali (*infra*, articolo 11);

T. che, ai sensi di quanto dispongono gli art. 10, comma 3, lett. h) e l'art. 11, comma 8, lett. f) il RPD designato dalle singole CGIL Regionali e dalle singole Federazioni o Sindacati nazionali svolge gli adempimenti previsti dall'art. 39 anche a favore delle strutture orizzontali e verticali territoriali (*infra*, articolo 11);

U. che, peraltro, al fine di garantire un'interpretazione univoca, e valida per tutta la Confederazione, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, presupposto fondamentale per il corretto perseguimento del principio di responsabilizzazione di cui all'articolo 24 del RPD, i Centri Regulatori ritengono opportuno designare, quale RPD, lo stesso soggetto, anche allo scopo di consentire alle singole strutture di agire in sinergia tra loro e all'RPD di conoscere più approfonditamente l'organizzazione sindacale nel suo complesso (*infra*, articolo 11);

V. alla luce dell'obbligo previsto per i soggetti che sono tenuti alla designazione del RPD di sostenere "*il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica*" (art. 38, par. 2, del RGPD) i contitolari ritengono opportuno che le risorse per lo svolgimento della sua attività di rilievo nazionale siano fornite dalla CGIL Nazionale, salvo che le stesse non siano di competenza squisitamente categoriale e/o territoriale, mentre le risorse più squisitamente materiali (es. una postazione di lavoro e/o personale computer, stampante, scanner, ecc.) necessarie per il

RPD medesimo e/o per il suo personale per svolgere le attività di informazione, consulenza e sorveglianza siano messe a disposizione dai singoli Centri regolatori (v., *infra*, articolo 11);

W. del pari i contitolari, del trattamento ai quali si applica il presente Accordo ritengono che il principio di responsabilizzazione, così come, in generale, il rispetto in tutta la CGIL delle norme in materia di protezione dei dati e, in particolare, il perseguimento dell'obiettivo di tutelare i diritti e le libertà fondamentali di tutti gli interessati i cui dati sono trattati dalla Confederazione richiedono che la CGIL Nazionale, e i singoli Centri regolatori per i trattamenti di competenza categoriale o territoriale, mantenga il potere di verifica a sorveglianza delle attività svolte da tutte le strutture, così come il potere di intervenire sulle predette attività, con specifici atti e provvedimenti che il destinatario, sia esso una struttura o un soggetto autorizzato, è tenuto a rispettare (*infra*, articolo 12).

§ § §

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 **Premesse**

- 1.** Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo, e qui devono intendersi integralmente richiamate.
- 2.** Il presupposto, descritto nelle predette Premesse, sulla base del quale i centri regolatori hanno ritenuto di adottare le funzioni e i poteri dei singoli contitolari è riportato nell'epigrafe di ciascuna disposizione.

Art. 2

***Principi applicabili al trattamento dei dati personali e
liceità del trattamento (G)***

1. Il Centro Confederale ha il compito di fissare le linee guida per l'applicazione dei principi generali previsti dall'articolo 5 del RGPD e dei principi di liceità di cui agli articoli 6, 9 e 10 del RGPD, laddove necessarie, relativamente ai trattamenti di dati di rilievo nazionale e le cui finalità sono determinate dalla CGIL, che devono essere rispettati dalle altre strutture orizzontali e verticali.

2. Le Federazioni e i Sindacati nazionali di Categoria, e lo SPI, possono fissare, nel rispetto delle linee guida di cui al comma precedente e relativamente ai trattamenti che presentano specificità legate all'attività svolta dai predetti centri regolatori, le linee guida per l'applicazione dei principi generali previsti dall'articolo 5 del RGPD e dei principi di liceità di cui agli articoli 6, 9 e 10 del RGPD, con riferimento ai trattamenti di dati svolti dagli stessi e dalle singole strutture di categoria territoriali.

3. Le CGIL Regionali possono fissare, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1 e relativamente ai trattamenti che presentano specificità di natura regionale, le linee guida per l'applicazione dei principi generali previsti dall'articolo 5 del RGPD e dei principi di liceità di cui agli articoli 6, 9 e 10 del RGPD, laddove necessarie, con riferimento ai trattamenti di dati svolti nell'ambito territoriale della regione di riferimento, che devono essere rispettati dal medesimo centro regolatore regionale e dalle Camere del Lavoro della regione di competenza.

Art. 3

***Informazioni all'interessato e consenso al trattamento dei
dati (H, I)***

1. Il contenuto delle informazioni da rendere all'interessato così

come il testo del consenso da sottoporre agli interessati al momento dell'iscrizione sono determinati dalla CGIL Nazionale che, con apposita nota inoltrata alle strutture entro il 30 novembre di ogni anno, ne determina anche le modalità, anche finalizzate alla conservazione della documentazione probatoria.

2. Il contenuto delle informazioni da rendere all'interessato così come il testo del consenso da sottoporre agli interessati al momento della raccolta di dati per finalità diverse da quelle connaturali all'iscrizione al sindacato sono determinati dalla singola struttura sindacale che procede alla raccolta dei dati, rispettando eventuali linee guida determinate dalla CGIL Nazionale.

3. In ogni caso le informazioni all'interessato sono rese allo stesso dalla struttura attraverso la quale lo stesso presenta domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.

Art. 4

Soggetti autorizzati e obblighi di informazione e formazione (J, K)

1. Le modalità per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto l'autorità dei centri regolatori nazionali, sono determinate da questi ultimi, i quali provvedono direttamente alle relative autorizzazioni.

2. L'obbligo di istruzione e formazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati dei centri regolatori nazionali compete ai predetti centri regolatori i quali provvedono alla determinazione delle relative modalità rispettando eventuali linee guida indicate dalla CGIL Nazionale.

3. Le modalità per autorizzare al trattamento dei dati personali

le persone che operano sotto l'autorità delle strutture regionali e territoriali sono determinati dai centri regolatori regionali.

4. Sulla base delle modalità determinate ai sensi del precedente comma, ciascuna struttura territoriale provvede ad autorizzare al trattamento i soggetti che operano sotto la sua autorità. L'autorizzazione al trattamento ai soggetti che operano sotto l'autorità delle singole Federazioni e Sindacati di categoria regionale e dallo SPI regionale può essere concessa anche dal centro regolatore regionale e l'autorizzazione al trattamento ai soggetti che operano sotto l'autorità delle singole Federazioni e Sindacati di categoria territoriale e dallo SPI territoriale può essere concessa anche dalla Camera del lavoro territoriale o metropolitana dello stesso territorio.

5. L'obbligo di istruzione e formazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati delle strutture territoriali compete ai centri regolatori regionali, i quali predispongono un piano annuale formativo contenente le modalità per l'erogazione della formazione, nel rispetto delle eventuali linee guida della CGIL Nazionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Art. 5

Esercizio dei diritti dell'interessato e punto di contatto per gli interessati (L)

1. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del RGPD possono essere esercitati utilizzando i dati di contatto del RPD forniti nell'informativa (privacy@cgil.it) oppure scrivendo al RPD presso il Centro Confederale (Responsabile della Protezione dei Dati c/o CGIL - Centro Confederale - Corso d'Italia n. 25 - Roma). Il Responsabile della Protezione dei dati potrà riscontrare direttamente l'istanza dell'interessato, laddove sia già in possesso delle informazioni necessarie, oppure individuare e trasmettere

l'istanza di accesso al singolo titolare che ritiene opportuno provveda a valutare la fondatezza della richiesta e al riscontro all'interessato.

2. Ciascun titolare del trattamento è tenuto a riscontrare direttamente le richieste dell'interessato ricevute dal RDP o direttamente dall'interessato, ai sensi dell'art. 26, par. 3 del RGPD. Nel caso in cui le predette richieste abbiano ad oggetto dati trattati presso un diverso titolare, la struttura ricevente è tenuta a dargliene notizia entro e non oltre cinque giorni dalla sua ricezione, affinché provveda ad eseguirla.

Art. 6

Designazione del responsabile del trattamento e stipula delle Clausole Contrattuali Standard (M)

1. La designazione del responsabile del trattamento di cui all'art. 28 del RGPD è di competenza del titolare del trattamento che stipula il contratto con il soggetto al quale viene conferito il trattamento dei dati, al quale compete altresì il compito di verificare, nel caso, il rispetto delle norme sul trasferimento dei dati all'estero e, nel caso, di sottoscrivere gli atti contrattuali all'uopo necessari.

2. Laddove la designazione sia finalizzata ad adempiere servizi e/o svolgere adempimenti nell'interesse di più titolari, la designazione è di competenza, per tutte, del titolare al quale fanno riferimento, a livello verticale, i titolari che procedono congiuntamente al trattamento. A tale titolare compete altresì il compito di verificare, nel caso, il rispetto delle norme sul trasferimento dei dati all'estero e, nel caso, di sottoscrivere gli atti contrattuali all'uopo necessari.

3. Il potere di procedere alle attività di revisione, comprese le

ispezioni, di cui all'art. 28, par. 3, lett. h) del RGDP e la revoca della designazione, laddove necessaria, compete ai centri regolatori e/o al contitolare del trattamento che ha proceduto alla designazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.

Art. 7

Valutazione di impatto e consultazione preventiva (N)

- 1.** La valutazione di impatto, e l'eventuale consultazione preventiva, relativamente a trattamenti svolti in ambito nazionale, sono di competenza della CGIL Nazionale.
- 2.** Laddove il trattamento abbia ad oggetto dati personali di iscritti ad una sola Federazione o Sindacato Nazionale, o a più Federazioni o Sindacati Nazionali, la valutazione di impatto e la consultazione preventiva sono di competenza della predetta Federazione o Sindacato Nazionale o, congiuntamente, delle predette Federazioni e Sindacati Nazionali.
- 3.** Laddove il trattamento abbia ad oggetto dati personali svolti in ambito esclusivamente territoriale, la valutazione di impatto e la consultazione preventiva sono di competenza del centro regolatore regionale il quale, laddove il trattamento venga svolto nel territorio di competenza di una sola Camera del Lavoro, può demandare la sola valutazione di impatto alla Camera del Lavoro di competenza, che può richiedere il parere al RPD designato dal centro regolatore regionale di riferimento.

Art. 8

Registro delle attività di trattamento (O)

- 1.** Ciascun Centro Regolatore tiene il Registro delle Attività di Trattamento di cui è responsabile.
- 2.** Il Registro tenuto dalle CGIL Regionali contiene anche le informazioni relative alle attività di trattamento delle singole

strutture territoriali di competenza, ivi comprese le Federazioni e i Sindacati regionali e territoriali, o lo SPI regionale e territoriale, i quali ultimi sono tenuti a trasmettere periodicamente, anche senza richiesta del Centro regolatore regionale, le informazioni da inserirvi.

Art. 9

Violazione dei dati e Registro delle violazioni (P)

1. La CGIL Nazionale elabora le linee guida da rispettare per lo svolgimento del processo di notifica al Garante e di comunicazione all'interessato delle violazioni di dati ai sensi degli articoli 34 e 35 del RGPD.

2. Ciascun Centro Regolatore può procedere alla implementazione delle linee guida di cui al comma 1 e, comunque, procede alla notifica e alla comunicazione delle violazioni di trattamento e tiene un Registro che documenti le singole violazioni di propria competenza. La notifica e la comunicazione possono essere sottoscritte dal Segretario Generale, dal Segretario Organizzativo, dall'Amministratore della struttura o dall'amministratore di sistema del singolo Centro Regolatore.

3. Le CGIL Regionali procedono altresì alle notifiche, alle comunicazioni, e alla documentazione delle violazioni occorse alle singole strutture territoriali di competenza, ivi comprese le Federazioni e i Sindacati regionali e territoriali, o lo SPI regionale e territoriale. La notifica può essere sottoscritta dal Segretario generale, dal Segretario organizzativo, dall'amministratore della struttura o dall'amministratore di sistema della CGIL Regionale, della Camera del Lavoro nell'ambito del quale territorio è avvenuta la violazione, della Federazione o Sindacato di Categoria territoriale, ivi compreso lo SPI, presso la quale è avvenuta la

violazione.

4. La notifica e la comunicazione delle violazioni che occorrono alle singole Federazioni e Sindacati territoriali di categoria, e allo SPI, regionali e territoriali, possono essere eseguite anche dalle Federazione o Sindacato Nazionale di Categoria, o dallo SPI nazionale, i quali ne danno notizia alla CGIL Regionale di competenza, che procede alla documentazione della violazione mediante registrazione nel relativo Registro.

Art. 10

Misure di sicurezza organizzative e tecniche (Q)

1. La CGIL Nazionale elabora le linee guida generali per l'adozione delle misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del RGPD.

2. Le Federazioni ed i sindacati nazionali di Categoria, e lo SPI, possono fissare specifiche linee guida per l'applicazione di misure tecniche e organizzative, laddove necessarie, con riferimento ai trattamenti di dati svolti dalle medesime.

3. Le CGIL Regionali determinano, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1, le modalità per l'implementazione delle misure di sicurezza organizzative e tecniche finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato nei trattamenti svolti dalle strutture sindacali verticali e orizzontali della regione di riferimento.

Art. 11

Responsabile della protezione dei dati (S, T, U, V)

1. Il Responsabile della Protezione dei Dati è designato dai Centri Regolatori i quali concordano tra loro il soggetto da designare.

2. Il RPD designato dalle CGIL Regionali svolge i compiti previsti dall'art. 39 anche nei confronti delle strutture sindacali verticali e orizzontali dell'intera Regione.

3. I singoli centri regolatori e i singoli contitolari del trattamento territoriali sono tenuti, tempestivamente e adeguatamente, a coinvolgere il RPD, attraverso il punto di contatto messo a disposizione dalla CGIL Nazionale (privacy@cgil.it), in ogni questione inerente il trattamento dei dati personali, mettendogli a disposizione ogni documentazione e fornendogli ogni informazione utile, riscontrando ogni sua eventuale richiesta.

4. I singoli centri regolatori e i singoli contitolari del trattamento sono tenuti a procedere alle attività di trattamento nel rispetto delle eventuali indicazioni del RPD. I contitolari che intendano discostarsi dalle indicazioni del RPD devono darne notizia al centro regolatore regionale che può provvedere ai sensi del successivo articolo 12. I centri regolatori regionali e/o nazionali che intendano discostarsi dalle indicazioni del RPD sono tenuti a darne notizia alla CGIL Nazionale - Dipartimento Organizzazione, che può provvedere ai sensi del successivo articolo 12.

5. La CGIL Nazionale è competente a sostenere il RPD nell'esecuzione dei suoi compiti e a fornirgli le risorse necessarie per assolvere tali compiti, per accedere ai dati e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

6. In particolare, la CGIL Nazionale mette a disposizione del RPD un indirizzo di posta elettronica dedicato, un indirizzo PEC dedicato, una pagina internet nazionale dedicata, una pagina intranet nazionale dedicata nonché una postazione presso la sede della CGIL Nazionale munita di risorse strumentali, anche

elettroniche, necessarie per lo svolgimento della sua attività.

7. Gli altri Centri Regolatori mettono a disposizione dello stesso RPD, su sua richiesta, una postazione presso la loro sede principale, munita di risorse strumentali, anche elettroniche, adeguate allo svolgimento della sua attività.

8. Alla luce del disposto di cui all'art. 38, par. 3, periodo 3, il RPD riferisce quanto di sua competenza al Segretario Generale, al Segretario Organizzativo e all'Amministratore dei singoli Centri regolatori per quanto di competenza degli stessi. In ogni caso può riferire direttamente al Segretario Generale, al Segretario Organizzativo e all'Amministrazione della CGIL Nazionale anche per trattamenti svolti in ambito territoriale.

Art. 12

Potere di intervento della CGIL Nazionale

1. Al fine di tutelare la Confederazione sindacale nel suo complesso, di garantire la protezione dei dati e, in generale, di perseguire i diritti tutelati dal RGPD, la CGIL Nazionale può individuare specifiche misure di sicurezza e/o specifiche istruzioni finalizzate a rendere conforme al RGPD e alle altre norme in materia i trattamenti di dati svolti da qualsiasi struttura della Confederazione stessa, e ciò attraverso qualsiasi atto comunicato al Segretario generale, al Segretario organizzativo o direttamente al soggetto autorizzato della medesima struttura.

2. La CGIL Nazionale, e le CGIL Regionali, per quanto di loro competenza, provvedono a dirimere ogni eventuale contrasto tra i diversi Centri Regolatori e/o le diverse strutture per quanto concerne l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, provvedono a fornire indicazioni e istruzioni alle diverse strutture su come procedere al

trattamento dei dati nel caso in cui le stesse non ritengano di ottemperare alle indicazioni del Responsabile della Protezione dei dati.

3. La CGIL Nazionale è competente a dare indicazioni sui soggetti competenti a provvedere ad adempimenti non disciplinati dalle norme del presente Accordo, eventualmente anche accollandosene l'onere.

Roma, 30 giugno 2019

(Firme)

LE FIRME GRAFICHE VENGONO OMESSE A PROTEZIONE DEI DATI
DEI SINGOLI SOTTOSCRITTORI. ORIGINALE CONSERVATO DA CGIL NAZIONALE